



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI
Dottori Commercialisti
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Circolare per il cliente 22 febbraio 2014

IN BREVE

- Certificazioni da rilasciare entro il 28 febbraio 2014
- Modello 730/2014 anche senza sostituto d'imposta
- Minisanatoria dei ruoli conveniente solo per pochi
- Cartelle Equitalia sempre aggiornate in tutti gli uffici postali d'Italia
- Via al SEPA dal 1° febbraio 2014
- Comunicazione annuale dati IVA in scadenza al 28 febbraio 2014
- Contratti di trasporto di merci su strada: termine per l'emissione della fattura
- Il bonus libri
- Contribuzione con F24 anche per i Professionisti
- La voluntary disclosure per i capitali posseduti all'estero
- La pertinenza comprata dopo la casa non fruisce dell'aliquota IVA ridotta (10%)
- La Repubblica di San Marino fuori dalla "Black list" fiscale
- La contribuzione INPS 2014 per artigiani, commercianti e gestione separata
- Dietro front sul divieto del contante per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative

APPROFONDIMENTI

- La certificazione delle ritenute operate nel 2013
 - Le principali novità del modello 730/2014
-

IN BREVE

IRPEF

Certificazioni da rilasciare entro il 28 febbraio 2014

Entro il prossimo 28 febbraio 2014 i sostituti d'imposta devono consegnare direttamente, o tramite servizio postale, a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi/progetto, lavoratori autonomi, le certificazioni dei compensi erogati e delle ritenute versate relative all'anno 2013.

(Vedi l'Approfondimento)

DICHIARAZIONI

Modello 730/2014 anche senza sostituto d'imposta

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2014

Segnaliamo che quest'anno potranno presentare il modello 730 anche i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione o redditi assimilati, ma che non abbiano un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio (è il caso dei lavoratori rimasti disoccupati). Il modello va presentato tramite Caf-dipendenti o professionisti abilitati per la trasmissione del 730 all'Agenzia, la quale provvederà direttamente a rimborsare eventuali crediti.

(Vedi l'Approfondimento)

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Minisanatoria dei ruoli conveniente solo per pochi

Art. 1, commi da 618 a 624, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

La legge di Stabilità 2014 prevede una sanatoria per il pagamento degli importi dovuti in relazione a ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i carichi derivanti da accertamenti esecutivi. In questi casi i contribuenti potranno pagare, in unica soluzione entro il prossimo 28 febbraio 2014, l'importo dovuto, comprensivo di aggi, ma dedotti gli interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo. E' in corso di definizione un provvedimento che prorogherà la scadenza al prossimo 31 marzo.

A fronte di un beneficio limitato al risparmio degli interessi di mora e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, il contribuente dovrebbe quindi rinunciare alla rateazione del pagamento (recentemente estesa, in casi particolari, fino a 120 rate mensili).

Cartelle Equitalia sempre aggiornate in tutti gli uffici postali d'Italia

È stato finalmente esteso a tutti gli uffici postali d'Italia il servizio, già sperimentato a Roma e provincia, che consente ai cittadini di pagare l'importo esatto dei bollettini Rav allegati alle cartelle di Equitalia, sempre aggiornati con:

- eventuali variazioni del debito (per esempio in caso di sgravio parziale);
- interessi calcolati per competenza;
- altri aggravii previsti dalla legge dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.

Gli uffici postali si affiancano agli altri canali già attivi per il pagamento delle cartelle di Equitalia: il sito internet www.gruppoequitalia.it, gli sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca ITB e gli sportelli bancari.

Via al SEPA dal 1° febbraio 2014

Regolamento UE 14 marzo 2012, n. 260/2012

Dal 1° di febbraio 2014 entrerà in vigore Sepa, acronimo di "Single Euro Payments Area", ovvero "Area unica dei pagamenti in euro", previsto dal Regolamento dell'UE n. 260/2012 del 14 marzo 2012.

Da quella data i servizi nazionali di addebito diretto (come i RID utilizzati per la domiciliazione delle bollette) e di bonifico verranno progressivamente sostituiti dai corrispondenti servizi Sepa:

- i RID ordinari e veloci saranno sostituiti dall'addebito diretto Sepa (Sdd) e da B2B (riservato esclusivamente ai clienti non consumatori);
- i bonifici nazionali saranno sostituiti dal Sepa Credit Transfert (Sct).

L'introduzione del sistema Sepa non interesserà invece Rid ad importo fisso, Rid finanziari, Riba, Mav/Rav, bollettini bancari e postali e bonifici di importo rilevante e ad alta priorità.

Se per quanto riguarda i bonifici non ci sono rilevanti cambiamenti dal punto di vista dei clienti delle banche, per l'addebito diretto, invece, nel sistema SEPA è necessario che le imprese creditrici acquisiscano un minimo di informazioni sui loro debitori (ad esempio l'IBAN del loro conto corrente) da fornire alla banca per avviare gli incassi. Quindi, le imprese che oggi utilizzano il servizio RID dovranno integrare le informazioni presenti sulle singole disposizioni d'incasso con le coordinate bancarie IBAN dei propri debitori e informare questi ultimi prima di utilizzare il nuovo sistema SEPA. In assenza di questi adeguamenti, dopo il 1° febbraio le banche potrebbero non essere più in grado di eseguire regolarmente le disposizioni di pagamento e di incasso.

Sarà comunque possibile accettare fino ad agosto 2014 versamenti effettuati con modalità di pagamento pre-Sepa.

IVA

Comunicazione annuale dati IVA in scadenza al 28 febbraio 2014

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se non sono state effettuate operazioni imponibili ovvero non obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche. Nella comunicazione il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Il modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati, entro il mese di febbraio di ogni anno e contiene i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.

Contratti di trasporto di merci su strada: termine per l'emissione della fattura

Art. 1, comma 45, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

La legge di Stabilità 2014 ha soppresso per gli autotrasportatori l'obbligo, precedentemente previsto dall'art. 83-bis, comma 12, D.L. n. 112/2008, di emettere la fattura relativa ai contratti di trasporto merci su strada entro la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.

AGEVOLAZIONI

Il bonus libri

Art. 9, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145

Il decreto c.d. "Destinazione Italia" prevede dal 2014 un credito di imposta del 19% della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, pro capite, di 2.000 euro (1.000 euro per i libri di testo scolastici ed universitari e 1.000 euro per tutte le altre pubblicazioni).

Sono esclusi dall'agevolazione gli e-book (libri in formato digitale) nonché i libri il cui costo risulta già dedotto dal reddito professionale o di impresa.

Per beneficiare del credito d'imposta il consumatore finale dovrà essere munito di idonea documentazione fiscale rilasciata dal venditore, ma per conoscere nel dettaglio le modalità di fruizione sarà necessario attendere un apposito decreto attuativo.

PROFESSIONI

Contribuzione con F24 anche per i Professionisti

D.M. 10 gennaio 2014

Con Decreto Interministeriale 10 gennaio 2014 è stata estesa la possibilità di applicare il sistema dei versamenti unitari e della compensazione (D.Lgs. n. 241/97) agli Enti previdenziali, di cui ai Decreti Legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.

Anche i professionisti iscritti ad enti di previdenza privati o privatizzati potranno quindi utilizzare il modello F24 per il versamento dei contributi previdenziali **con eventuale possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione.**

L'elenco delle Casse di Previdenza interessate è il seguente:

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC);
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG);
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA);
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC);
- Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA);
- Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
- Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI);
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);
- Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP);

- Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

La voluntary disclosure

D.L. 28 gennaio 2014, n. 4

Il D.L. n. 4/2014 disciplina la *voluntary disclosure*, ovvero la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all'estero, attraverso una denuncia (*disclosure*) spontanea (*voluntary*) del contribuente.

La procedura è riservata ai contribuenti che non abbiano già in corso attività ispettive sugli investimenti esteri.

Chi si avvarrà della *voluntary disclosure* beneficerà di sconti penali: sarà esclusa la punibilità per infedele e omessa dichiarazione e le pene previste in caso di frode fiscale saranno ridotte alla metà.

Per aderire alla *voluntary disclosure* il contribuente dovrà, **entro il 30 settembre 2015**:

- indicare spontaneamente all'Amministrazione Finanziaria (tramite apposito modello ancora da emanare) tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero;
- produrre la documentazione necessaria comprovante l'esistenza di redditi che hanno dato luogo agli investimenti esteri;
- versare, in un'unica soluzione, tutte le imposte dovute.

IVA

La pertinenza comprata dopo la casa non fruisce dell'aliquota IVA ridotta (10%)

Cassazione, Ordinanza 28 gennaio 2014, n. 1735

La Cassazione ha sentenziato che la cessione di pertinenze (box-autorimesse, nel caso specifico), con atto separato, da parte della società costruttrice a soggetti già proprietari degli appartamenti, sconta l'IVA con aliquota ordinaria, salvo che la società dimostri di aver costruito gli immobili, sin dall'inizio, con le autorimesse, oppure che i box rientravano in uno specifico programma con il Comune per la loro fabbricazione.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% adottata per la cessione separata dei box-autorimesse rispetto alle unità principali non di lusso e diverse dalla prima casa.

La Repubblica di San Marino fuori dalla "Black list" fiscale

MEF, Comunicato stampa 12 febbraio 2014, n. 39

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che la Repubblica di San Marino è stata espunta dalla "black list" fiscale.

La decisione è conseguenza della ratifica, avvenuta il 3 ottobre scorso, della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali" e dall'approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani.

LAVORO AUTONOMO

La contribuzione INPS 2014 per artigiani, commercianti e gestione separata

Inps, Circolari 4 febbraio 2014, n. 18 e n. 19

Il 4 febbraio 2014 l'INPS ha emanato due circolari riferite alla contribuzione 2014 per la gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e per artigiani ed esercenti attività commerciali.

In sintesi, le aliquote dovute per la contribuzione alla **gestione separata INPS** per il 2014 sono:

Liberi professionisti	Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	28,72%
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%

L'imponibile previdenziale corrisponde al reddito fiscale, con un massimale annuo pari a 100.123 euro e un minimale per l'accredito contributivo di 15.516 euro.

Il contributo è sempre a carico del committente per i due terzi e del collaboratore per un terzo.

In caso di associazione in partecipazione la ripartizione tra associante e associato avviene invece in misura pari rispettivamente al 55 e al 45% dell'onere totale.

Per **artigiani e commercianti** la nuova aliquota è del 22,20% (22,29% per i commercianti). Per gli under 21 è prevista una riduzione contributiva al 19,20 % (artigiani) e al 19,29% (commercianti).

Il minimale e il massimale di reddito sono rispettivamente fissati a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all'Inps prima dell'1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data.

Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, superato il tetto del minimale, le percentuali viste sono applicabili fino a un reddito d'impresa 2013 pari a 46.031 euro; superata tale soglia, all'eccedenza va applicata l'aliquota maggiorata di un punto percentuale. Tale importo, denominato "contributo a conguaglio", sommato a quanto dovuto per il minimale, va considerato come acconto per il totale del reddito d'impresa prodotto nel 2014 e va versato secondo i tempi e le modalità previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Per i contributi dovuti sul minimale i versamenti vanno effettuati, con F24 telematico, il 16 maggio, il 20 agosto, il 17 novembre 2014 e il 16 febbraio 2015. Per quelli dovuti sulla quota di reddito che supera il minimale, i termini sono gli stessi previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

IMMOBILI

Dietro front sul divieto del contante per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative

MEF, Dipartimento del Tesoro Mef, Nota 5 febbraio 2014; Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 50

La Legge di stabilità 2014 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".

Il Dipartimento del Tesoro del MEF, con una nota del 5 febbraio 2014 ha chiarito che è ancora possibile pagare in contanti gli affitti abitativi fino a 999,99 euro, sanando di fatto la situazione anche per quei proprietari che avessero ricevuto il canone in denaro a partire dal 1° gennaio 2014.

La sanzione prevista dalla normativa antiriciclaggio (che va dall'1 al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro) si applicherà solo per chi trasferisce somme di denaro superiori a 999,99 euro senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.

APPROFONDIMENTI

IRPEF

La certificazione delle ritenute operate nel 2013

Entro il prossimo 28 febbraio 2014 i sostituti d'imposta devono consegnare direttamente, o tramite servizio postale, a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi/progetto, lavoratori autonomi, le certificazioni dei compensi erogati e delle ritenute versate relative all'anno 2013.

CUD (Certificazione Unica dei Redditi)

Il CUD deve riportare tutti i dati riguardanti i redditi corrisposti (sia quelli assoggettati a tassazione ordinaria che a tassazione separata), le ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione (anche quella a carico del lavoratore) versata agli enti previdenziali. Deve essere consegnato (o spedito) al lavoratore dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in duplice copia, unitamente alla scheda per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il CUD va consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore.

A decorrere dal 2013 è previsto l'invio del CUD in modalità telematica da parte degli enti previdenziali.

Certificazione di compensi e provvigioni per lavoratori autonomi, agenti, ecc.

Per la certificazione dei compensi e provvigioni non è prevista una specifica modulistica. Va quindi redatta in forma libera, purché contenga, oltre ai dati identificativi del sostituto d'imposta, i dati identificativi del percipiente, la natura del compenso, l'importo lordo delle somme corrisposte, l'ammontare delle ritenute operate e degli eventuali contributi previdenziali trattenuti, e il periodo di erogazione del compenso. Deve essere rilasciata a fronte di somme corrisposte, e assoggettate a ritenuta d'acconto, per prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale, e per provvigioni erogate ad agenti (e simili).

Certificazione ritenute operate dai condomini e dalla banche/posta

Anche i condomini devono rilasciare certificazione per le ritenute di acconto operate per contratti di appalto di opere e servizi, così come le banche e Poste italiane per le ritenute di acconto trattenute al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti che fruiscono delle detrazioni del 36 e 55% per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici.

CUPE (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati riguarda gli utili ed i proventi equiparati corrisposti ai soci di società di capitali, dalle quali vengano tratti utili di qualsiasi natura. La certificazione serve ai percettori delle somme per indicare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti e le ritenute subite.

DICHIARAZIONI

Le principali novità del modello 730/2014

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva del Mod. 730/2014 e le relative istruzioni, approvate con Provvedimento del 15 gennaio 2014.

Il modello 730 è una dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.

Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2014 non hanno più un sostituto d'imposta.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta.

Segnaliamo le **principali novità** previste per la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2014:

- possono presentare il modello 730 **anche in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato
- da quest'anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la **compensazione nel modello F24**, per pagare oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;
- è elevato l'importo delle **detrazioni d'imposta previste per i figli a carico**: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
- per le spese relative a **interventi di recupero del patrimonio edilizio** sostenute nell'anno 2013 la detrazione d'imposta è riconosciuta nella misura del 50%; ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è inoltre riconosciuta una detrazione d'imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo;
- è riconosciuta per l'anno 2013 la detrazione d'imposta per le spese relative agli **interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici**. La misura della detrazione è elevata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
- è riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- le detrazioni relative alle **erogazioni liberali** a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19% al 24%;
- il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati** situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%;
- nel caso di **opzione per la cedolare secca**, è ridotta dal 19% al 15% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere;
- per i **fabbricati concessi in locazione**, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca;

- per i **premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni** l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a 630 euro.

A decorrere dall'anno 2014, quindi per i modelli 730/2014 relativi ai redditi dell'anno 2013, è inoltre previsto un controllo preventivo volto a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta. L'Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (e quindi entro 6 mesi dal 30 giugno e dal 10 novembre per il modello 730 integrativo), effettuerà **specifici controlli preventivi, anche documentali, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro**; il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l., ed opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.